

Comune di
GORIZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA, DEL CANONE
MERCATALE E PUBBLICHE
AFFISSIONI**

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 07 del
27/05/2021

in vigore dal 01.01.2021

Modificato con DCC n. 01/2026

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 Presupposto del canone**
- Articolo 3 Ambito e criteri di applicazione del canone**
- Articolo 4 Soggetto passivo**
- Articolo 5 Modalità di applicazione del canone**
- Articolo 6 Classificazione del Comune e tariffe**
- Articolo 7 Versamento del canone**
- Articolo 8 Importi minimi**
- Articolo 9 Concessioni e autorizzazioni**
- Articolo 10 Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni**
- Articolo 11 Termine per la definizione del procedimento amministrativo**
- Articolo 12 Istruttoria**
- Articolo 13 Rilascio della concessione o autorizzazione**
- Articolo 14 Contenuto ed efficacia del provvedimento**
- Articolo 15 Principali obblighi del concessionario**
- Articolo 16 Revoca e modifica - Rinuncia**
- Articolo 17 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**
- Articolo 18 Rimozione occupazioni ed installazioni pubblicitarie abusive**
- Articolo 19 Subentro**
- Articolo 20 Proroga e rinnovo**

TITOLO II OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 21 Occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**
- Articolo 22 Occupazioni occasionali**
- Articolo 23 Occupazioni d'urgenza**
- Articolo 24 Occupazioni abusive**
- Articolo 25 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**
- Articolo 26 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**
- Articolo 27 Passi carrabili e accessi a raso**
- Articolo 28 Riduzioni per occupazioni di suolo pubblico**
- Articolo 29 Esenzioni per occupazioni di suolo pubblico**

TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 30 Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie**
- Articolo 31 Rimozione della pubblicità**
- Articolo 32 Esposizioni pubblicitarie abusive**
- Articolo 33 Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**
- Articolo 34 Esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**
- Articolo 35 Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari**

TITOLO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 36 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**
- Articolo 37 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**
- Articolo 38 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**
- Articolo 39 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**
- Articolo 40 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

TITOLO V ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 41 Accertamenti - Recupero canone

Articolo 42 Sanzioni e indennità

Articolo 43 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 43 bis Regolarizzazione tardiva

Articolo 44 Interessi moratori

Articolo 45 Rimborsi

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Compiti di vigilanza della Polizia Locale

Articolo 47 Contenzioso

Articolo 48 Regime transitorio

Articolo 49 Disposizioni finali

Articolo 50 Entrata in vigore

APPENDICE

ALLEGATO 1 - Classificazione delle strade e aree pubbliche del comune agli effetti del canone unico di occupazione suolo pubblico (n. 4 zone)

ALLEGATO 2 - Elenco delle vie in categoria speciale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” previsto dall’art. 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente regolamento istituisce altresì il canone patrimoniale di concessione delle occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell’art. 1 commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (di seguito canone mercatale).
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate ad entrambe le tipologie di canone sopra richiamate salvo le specifiche disposizioni previste per il canone mercatale.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847 dell’art.1 della legge 27 dicembre n. 160 e successive modifiche e integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.
5. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2 Presupposto del canone

1. Sono soggetti al pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
 - a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 3 Ambito e criteri di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, sulle strade, sui corsi e sulle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all’interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Nel caso in cui un impianto pubblicitario venisse installato fuori dal centro abitato la componente pubblicitaria sarà dovuta al Comune, mentre quella relativa all’occupazione del suolo pubblico sarà dovuta all’ente proprietario della strada.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari è parimenti soggetta al pagamento del canone per l’installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo,

esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

6. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie di quella per la diffusione di messaggi pubblicitari, la parte eccedente sarà comunque soggetta al canone.
7. Il canone si applica per il servizio delle pubbliche affissioni.
8. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone o categorie come da allegato 1 e 2;
 - b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. gradualità in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie.
9. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti/annuali e temporanee:
 - a. sono **permanenti/annuali** le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno;
 - b. sono **temporanee** le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata sia inferiore all'anno solare; le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono considerate sempre temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza e quindi in forma abusiva, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 5

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie di carattere annuale sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 per metro quadrato alla quale si applicano i coefficienti approvati con deliberazione dell'organo competente.
4. La tariffa standard, di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
6. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, il territorio comunale è suddiviso in 4 zone in base

all'importanza delle aree, alla loro riqualificazione ed alle loro potenzialità economiche, come da allegato 1.

7. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie: ordinaria e speciale. Si riporta nell'allegato 2 le vie e le piazze ricadenti nella categoria speciale alla quale è applicata una maggiorazione del 100% della tariffa, si considerano come appartenenti alla categoria ordinaria quelle che residuano. La maggiorazione del 100% della tariffa si applica solamente alla pubblicità di carattere commerciale.
8. Le tipologie di occupazione sono indicate nella deliberazione approvata dall'organo competente relativa ai coefficienti tariffari annuali, giornalieri nonché le zone/categorie in cui è stato suddiviso il territorio comunale.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Articolo 6

Classificazione del Comune e tariffe

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per l'individuazione della tariffa standard annua e giornaliera (art. 1 commi 826-827 della legge n.160/2019), in base alla popolazione residente risultante dai dati statistici ufficiali, il Comune di Gorizia ricade nella classificazione dei Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.
2. La tariffa standard annua, modificabile in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone istituito con il presente regolamento, è pari a 50,00 euro per metro quadrato, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. La tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a 1,20 euro per metro quadrato.
4. Le maggiorazioni di tariffa a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere calcolate sulla tariffa base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 7

Versamento del canone

1. Il canone unico dev'essere versato direttamente al comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari come previsto dal co.835 dell'art.1 della Legge n. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio o, per importi superiori ad euro 700,00 (settecento/00), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate con scadenza: 31/01, 31/03, 30/06, 30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. La Giunta Comunale può definire annualmente, anche in dipendenza di eventuali variazioni delle tariffe deliberate ovvero nel caso di situazioni di emergenza anche di tipo sanitario, delle scadenze successive a quelle di cui al precedente comma.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 42, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 8

Importi minimi

1. Il versamento per il canone annuale, in fase di riscossione volontaria, non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da un singolo soggetto passivo sia inferiore od uguale ad **euro 5,00** (cinque/00).
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione dell'entrata, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo, non superi l'ammontare fissato in **euro 10,00** (dieci/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato. (co. 794 art.1 L.n.160/2019)
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad euro **10,00** (dieci/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

Articolo 9

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. Si considerano comunali i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 10

Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'iter del procedimento amministrativo volto al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è disciplinato dalle seguenti norme:
 - Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;
 - Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222, contenente l'indicazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
 - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada.
 - Regolamenti comunali in materia di:
 - Disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e delle manifestazioni straordinarie;
 - Disciplina degli spazi di ristori all'aperto annessi ad attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande (dehors);

- Piano Generale degli impianti pubblicitari.
- 2. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
- 3. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
- 4. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico e/o la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
- 5. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza di disposizione regolamentare, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 222/2016.
- 6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
- 7. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
- 8. La domanda deve essere prodotta secondo la disciplina autorizzatoria prevista dagli specifici regolamenti vigenti ai quali si rinvia e, per i casi non espressamente previsti nei suddetti regolamenti, la stessa deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a. dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, e-mail, pec, ecc.;
 - b. indicazione del luogo esatto (strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti) dell'occupazione o della collocazione richiesta per l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - c. la tipologia di occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario che si intende occupare/installare
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. le dimensioni dell'area o dell'impianto pubblicitario espresso in centimetri;
 - f. la durata dell'occupazione o dell'esposizione dell'impianto pubblicitario oggetto del provvedimento amministrativo;
 - g. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - h. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - i. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
- 9. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
- 10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 11
Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda fatte salve le specifiche previsioni di legge o degli specifici regolamenti comunali, della Legge 241/1990 e del D. Lgs. 222/2016.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 12
Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico o di esposizione pubblicitaria ed avvia la procedura istruttoria da concludersi entro i termini stabiliti all'art.11.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite il competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua l'archiviazione.

Articolo 13
Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi se dovuti:
 - a. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - b. rimborso delle spese di sopralluogo;
 - c. versamento del deposito cauzionale ove richiesto;
 - d. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art. 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c. particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal servizio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

3. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni (o imposte) relativi all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 14
Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, contenente tutti gli elementi necessari all'identificazione del titolare e dell'oggetto, diventa efficace con l'invio telematico al richiedente o, nei soli casi previsti, con il ritiro presso lo sportello di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

Articolo 15
Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta ed a rimuovere, a proprie spese, l'impianto pubblicitario entro il termine di 3 giorni dalla scadenza della concessione/autorizzazione.
4. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al pagamento anticipato del canone, alle date fissate dall'Amministrazione comunale, anche se non dovesse ricevere l'avviso di pagamento dal comune o dal gestore del canone.

Articolo 16
Revoca e modifica - Rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato per i giorni non usufruiti.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 17

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o di due rate successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio o il gestore del servizio, competente alla liquidazione e riscossione del canone, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 (quindici) giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Articolo 18

Rimozione occupazioni ed installazioni pubblicitarie abusive

1. Per la rimozione delle occupazioni e delle installazioni pubblicitarie abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 19

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi a qualsiasi titolo (ad es. cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 10 e gli estremi della concessione in questione.
In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione il subentrante dovrà attivarsi entro e non oltre i centottanta giorni dal decesso.
Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
Nel caso in cui il subentrante non attivi il procedimento entro i termini previsti, l'eventuale occupazione è da considerarsi abusiva.
Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa

non siano stati interamente assolti.

Articolo 20

Proroga e rinnovo

1. Fatte salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari, il titolare della concessione o autorizzazione di durata annuale/infrannuale può, prima della scadenza, chiederne il rinnovo o la proroga nel rispetto di quanto già disciplinato al precedente articolo 10.
2. La presentazione della domanda di rinnovo o di proroga entro la scadenza consente di proseguire l'occupazione sino alla conclusione del procedimento. In caso di diniego, è dovuta la tariffa piena giornaliera rapportata al periodo di occupazione o di installazione eccedente la scadenza.
3. Il titolare della concessione è tenuto alla rimozione dell'occupazione nei casi in cui non abbia presentato domanda di rinnovo o di proroga entro i termini di scadenza, anche qualora presenti una nuova domanda.
4. È tuttavia ammessa la regolarizzazione della domanda di proroga e di rinnovo con addebito, in fase di rilascio, per i soli giorni di ritardo, di un'indennità aggiuntiva pari alla tariffa piena giornaliera.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 21

Occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

1. Le occupazioni di cui al presente articolo afferiscono al commercio sulle aree pubbliche mediante posteggio all'interno di mercati, attrezzati o meno, o posteggi isolati (edicole, chioschi Cimitero), e vengono autorizzate nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge in materia di attività di vendita al dettaglio.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
3. Il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
4. La tariffa di base annua è pari 50,00 euro per metro quadrato, mentre la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari a 1,20 euro per metro quadrato.
5. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Si possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 22

Occupazioni occasionali

1. Per occupazioni occasionali si intendono:
 - a. le occupazioni di non più di 9 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, sanitarie, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose per il tempo strettamente necessario alla ricorrenza stessa;
 - c. le occupazioni di non più di 9 mq e di durata non superiore alle 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione

- riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d. le occupazioni di non più di 9 mq e di durata non superiore alle 6 ore per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) di cui al R.D. n. 773/1931 non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione o autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 23 **Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione; l'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 7 (sette) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte di settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a 6 (sei) giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 24 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione/autorizzazione rilasciata;
 - b. occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione/autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza della concessione/autorizzazione;
 - f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
 - g. mancato pagamento del canone entro i termini previsti.

Articolo 25

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00 (per i Comuni con oltre 20.000 abitanti).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 26

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con strutture destinate ad ospitare impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto l'installazione dell'infrastruttura oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
3. È ammessa l'installazione sull'infrastruttura di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") ove sia garantita la parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni e previa comunicazione preventiva all'Amministrazione;
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata 8 anni;
 - b) al termine della concessione, per scadenza o per recesso, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spesa, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 120 giorni, alla totale rimozione di strutture, impianti, materiali, accessori e di quant'altro installato o posizionato, tale che l'area risulti libera, sgombra e restituita all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata nel suo stato originario.
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari alla tariffa prevista per la zona 1. In considerazione della particolare tipologia di occupazione, si individua, quale area minima sottratta al pubblico utilizzo, una circonferenza avente centro in corrispondenza del pilone e raggio di ml. 4,00, pari ad una superficie di mq. 50,00.
6. Per l'installazione provvisoria degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea della durata di un anno. Il relativo canone viene quantificato ai sensi del comma 5, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
8. Il concessionario è tenuto a prestare una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, di adeguato importo e comunque non inferiore ad € 20.000,00. Nel caso si verificino inadempienze ad opera del concessionario, ivi compreso il mancato pagamento dei canoni, l'Amministrazione del Comune concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il concessionario

dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia verrà svincolata al termine della concessione, previa verifica dell'adempimento, da parte del concedente, di tutti gli oneri ed obblighi posti a carico della concessionaria e comunque non prima che l'area sia stata liberata dalle installazioni e restituita in pristino nel suo stato originario. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Articolo 27

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, senza previo consenso del proprietario dell'immobile servito, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, il canone è determinato con l'applicazione della tariffa ordinaria ridotta al 15%. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta al 25%.
7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

Articolo 28

Riduzioni per occupazioni di suolo pubblico

1. Le riduzioni si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a. Per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto del 90%.
 - b. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
 - c. Per le occupazioni effettuate in occasione di installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante (vedasi anche appendice) si applica la riduzione del 60% sulla tariffa standard. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- riduzione del 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - riduzione del 75% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - riduzione del 90% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
- d. Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate o effettuate con la collaborazione del Comune di Gorizia, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, si applica la riduzione del 60% sulla tariffa standard.
 - e. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (occupazioni giornaliere di carattere ricorrente) è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa standard. Sempre in relazione alla suddetta attività, per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa standard.
 - f. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, senza previo consenso del proprietario dell'immobile servito, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, il canone è determinato con l'applicazione della tariffa ordinaria ridotta al 15%. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta al 25%.
 - g. Per le occupazioni diverse da quelle elencate ai punti precedenti la Giunta Municipale può concedere una riduzione, fino a un massimo del 50% del canone dovuto, a soggetti esercenti attività economiche, commerciali e industriali per attività che producono importanti ricadute positive sul territorio comunale e costituiscono interesse pubblico.
 - h. I coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto tariffe allegato alla apposita deliberazione e sono già comprensivi delle riduzioni previste dal presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera dell'organo competente. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe ed i coefficienti vigenti.

Articolo 29

Esenzioni per occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni e propri enti, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, nonché dalle imprese che operano in nome e per conto di una pubblica amministrazione, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di cui all'articolo 22 del presente regolamento;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali, esclusi i chioschi per la vendita di fiori, ecc.
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h. le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows o simili infissi di carattere stabile e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
 - i. le occupazioni effettuate con banchetti da associazioni no profit per la raccolta fondi per iniziative di carattere umanitario e per la difesa degli animali che non superino i 9 mq e di durata non superiore alle 6 ore;

- j. le occupazioni di suolo pubblico anche per più di 9 mq e di durata anche superiore alle 24 ore per manifestazioni senza scopo di lucro a carattere culturale, sportivo, sociale, sanitario, rievocazioni storiche, spettacoli e raduni purché patrocinati dal Comune di Gorizia;
 - k. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci o di altri oggetti per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - l. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, passatoie, vasi ornamentali, fioriere, lanterne, lampade, lampioni, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;
 - m. le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti "porta a porta";
 - n. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - o. le intercapedini, fondamenta ed altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino;
 - p. vasche biologiche ed impianti simili;
 - q. tende fisse o retrattili, pensiline poste a protezione di porte e finestre, aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - r. le occupazioni permanenti per la realizzazione di cappotti termici sulle facciate degli edifici;
 - s. le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - t. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - u. le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ed i relativi posti auto, qualora previsti;
 - v. le occupazioni effettuate in occasione di sagre e feste di quartiere tradizionali annuali;
 - w. le occupazioni effettuate con banchetti da gruppi o partiti politici e da associazioni per la raccolta firme che non superino i 9 mq.
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 30 Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Qualora il mezzo pubblicitario sia anche parzialmente luminoso o illuminato, ai fini della determinazione del canone, verrà considerato impianto luminoso. Nel caso in cui l'insegna d'esercizio contenga anche messaggi pubblicitari l'impianto verrà considerato a tutti gli effetti pubblicitario.
2. Alle diffusioni dei messaggi pubblicitari può essere stabilita una maggiorazione/riduzione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, in relazione alle tipologie di esposizione o diffusione specificate nel tariffario.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e uniti tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata in forma itinerante all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata con veicoli, c.d. camion vela o con carrelli rimorchio, gli stessi sono soggetti al pagamento del canone unico patrimoniale se parcheggiati, anche in aree private ma visibili da luogo pubblico, per più di tre ore al giorno. Non saranno soggetti al pagamento del canone dopo le tre ore solo se la pubblicità verrà oscurata. In caso di inosservanza verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle ditte pubblicizzate.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione indiretta presso i pubblici esercizi di volantini, manifestini, dépliant e/o brochure, biglietti da visita è dovuto per un periodo minimo di 7 giorni indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle dimensioni.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 31 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 32 **Esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Si considerano abusive le esposizioni pubblicitarie prive della prescritta autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

Articolo 33 **Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate da enti senza scopo di lucro o da chiunque, purché non di carattere commerciale, ma in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune di Gorizia, è concessa una riduzione pari al 50% del canone a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da chi organizza o collabora all'iniziativa. La presenza

di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale.

Articolo 34

Esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono esenti dal canone:

- a. i messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente;
- b. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro nonché le scritte poste su automezzi di proprietà delle associazioni riferite al solo nome dell'associazione;
- e. le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna;
- f. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i. i messaggi pubblicitari, compresi quelli commerciali, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j. i messaggi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- k. la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
- l. i cartelli/avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, purché non compaia il nome di intermediari/agenzie immobiliari ecc.
- m. la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

- n. i mezzi o i messaggi pubblicitari la cui esposizione o diffusione è resa obbligatoria da disposizioni di legge o da regolamenti.
 - o. la pubblicità effettuata per manifestazioni o attività prive di rilevanza economica.
 - p. la pubblicità concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 35

Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell'esposizione pubblicitaria, in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.
La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
La disdetta dei mezzi pubblicitari dichiarati dovrà essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento del canone annuale, diversamente lo stesso sarà dovuto per l'intero anno e la comunicazione avrà efficacia dall'anno successivo.
2. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione dev'essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Copia del libretto di circolazione dovrà essere allegata alla dichiarazione.
4. Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.
Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

TITOLO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,

ovvero, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al comma 2, del presente articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a. per le affissioni istituzionali 10%;
 - b. per le affissioni prive di rilevanza economica – necrologi 5%;
 - c. per le affissioni commerciali 85%.

Articolo 37

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata con delibera dell'organo competente.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni ed è condizionato dalla disponibilità dell'impianto stesso.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Nel caso in cui il committente richieda di far affiggere, sui manifesti già esposti, un foglio con una parziale modifica del testo (es. striscia con modifica data evento, ecc.) dovrà corrispondere al Comune il canone per un ulteriore periodo applicando sui nuovi fogli il periodo (7 giorni) ed il formato minimo previsto (70x100), a prescindere dalla durata e dal formato dei manifesti precedentemente commissionati.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che dovrà essere annotata su di un apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario devono mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o la società incaricata deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 39
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 40;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per i manifesti di annunci mortuari affissi dal servizio pubblico;
 - f. per manifesti affissi su impianti destinati all'affissione diretta purché installati su aree private.

Articolo 40
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. Per i manifesti funebri che vengono affissi in forma diretta dagli interessati o da imprese specializzate. In questo caso i manifesti dovranno essere preventivamente timbrati dall'ufficio affissioni e potranno essere affissi solo sugli spazi ad essi destinati e solo dopo la scadenza di altri manifesti precedentemente affissi. Gli utilizzatori degli spazi dovranno mantenere pulito l'impianto smaltendo i manifesti scaduti e gli eventuali residui di colla. In caso di inosservanza al responsabile dell'affissione (impresa di pompe funebri) verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali.

TITOLO V
ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 41
Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici comunali o del Concessionario competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento come previsto dal comma 792 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..

Articolo 42 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge n. 160/2019 e dalla Legge n. 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento o per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo né superiore al doppio del canone dovuto, fermo restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 25% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

Articolo 43 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 43 bis
Regolarizzazione tardiva

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997, come segue:
1,25% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni
1,39% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni
3,13% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a un anno
3,57% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a due anni
oltre i due anni dall'omesso pagamento non è più possibile sanare la propria posizione.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 44
Interessi moratori

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 45
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 10,00 (dieci/00), al netto degli interessi maturati.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando agli uffici competenti le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

Articolo 47
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 48
Regime transitorio

1. Tutte le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche, nonché quelle per le esposizioni pubblicitarie già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere regolarizzate in base alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2023.
2. I versamenti effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico patrimoniale e mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 49
Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga le disposizioni comuni contenute nel regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione delle relative tariffe – TOSAP ed in quello per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti nonché quanto disciplinato nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
3. La collocazione permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.

Articolo 50
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

APPENDICE

1. OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

- a) La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- b) I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Fino a tremila litri il canone standard annuale è ridotto ad un quarto. Per i serbatoi con capacità superiore a tremila litri, la tariffa standard, già ridotta, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

- a) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e in particolare, a scopo esemplificativo:
 - I. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - II. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - III. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - IV. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - V. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - VI. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature.
 - VII. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- b) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
- c) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- d) le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - i. 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - ii. 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

- iii. 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Occupazioni a sviluppo progressivo

- a) È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvato con deliberazione dell'organo competente.

Occupazione con elementi di arredo (esclusi i dehors)

- a) Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- b) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- c) Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Attività Edile

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
- b) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (occupazioni giornaliere di carattere ricorrente) è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa standard. Sempre in relazione alla suddetta attività, per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa standard.

Attività di propaganda elettorale

- a) L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Esposizione merci fuori negozio

- a) Fatte salve le specifiche previsioni di legge o regolamentari, a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione si collochi esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- b) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal

suolo.

- c) La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

- a) Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- b) In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Occupazioni per traslochi

- a) L'occupazione per traslochi è l'occupazione di suolo pubblico mediante veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- b) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 (cinque) giorni prima all'ufficio competente con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- c) Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, l'istanza dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima al Settore competente (Comando Polizia Locale) per l'emissione del provvedimento limitativo all'ordinaria viabilità.
- d) L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- e) Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

2. MEZZI PUBBLICITARI

Premesso che la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, gli impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

1. **Insegna di esercizio:** contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

2. **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte dipinte.
3. **Pre-insegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche conformi al Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione - DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

Tali insegne sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
4. **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
5. **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
6. **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela":**

Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992;

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi;

I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
7. **Pubblicità realizzata su carrelli supermercati:** La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
8. **Pubblicità varia:** Per pubblicità varia si intende quella effettuata con cartelli, locandine, striscioni,

gonfalon, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. L'esposizione di striscioni che attraversano le strade o gonfalon posti sui pali della luce, a prescindere che rechino pubblicità commerciale o messaggi privi di rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

9. **Impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono quei manufatti installati in modo permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio o l'attività commerciale pubblicizzata. L'impianto può essere utilizzato per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa categoria gli impianti per l'affissione diretta e la cartellonistica stradale.
10. **Impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
11. **Impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Rientrano in questa casistica anche il deposito di materiale pubblicitario all'interno dei negozi e degli esercizi pubblici sia sciolto che in appositi contenitori/distributori (esempio volantini, tovaglie per tavolini, portaceneri, portasalviette, ecc.).

Allegato 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE DEL COMUNE AGLI EFFETTI DEL CANONE UNICO DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (N. 4 ZONE)

Allegato 2

ELENCO DELLE VIE IN CATEGORIA SPECIALE